



Informazione

Regime comune di transito; sigillo

1 Situazione iniziale

A seguito della modifica del 1° maggio 2016 della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ([RS 0.631.242.04](#)), sono stati apportati alcuni adeguamenti alla procedura di transito internazionale, in particolare nell'ambito dei sigilli e dell'identificazione delle merci (vedi [Informazione del 25 aprile 2016](#)).

Il nuovo sigillo deve soddisfare i requisiti di cui all'[articolo 38 della convenzione relativa ad un regime comune di transito](#). Tali requisiti sono considerati soddisfatti se il sigillo è certificato da un organismo competente conformemente alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci – Sigilli meccanici».

Gli attuali sigilli autorizzati (Tyden Seals) non soddisfano i requisiti di cui sopra. Per questo motivo, i Tyden Seals devono essere sostituiti dai sigilli «MCLZ350 Cable Seals» o altri sigilli approvati dall'AFD.

2 Acquisto di nuovi sigilli da parte dello speditore autorizzato

Per la procedura di acquisto dei sigilli da parte dello speditore autorizzato, si applicano le disposizioni di cui alla cifra 4.6 [R-14-01](#).

3 Ulteriore modo di procedere/scadenziario

Fino a fine aprile 2019	In caso di aperture del transito da parte di un ufficio doganale di partenza svizzero, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) autorizza <u>ancora</u> l'impiego di Tyden Seals per la procedura di transito internazionale.
Dal 1° maggio 2019	In caso di aperture del transito da parte di un ufficio doganale di partenza svizzero, l'AFD autorizza <u>soltanto</u> l'impiego di «MCLZ350 Cable Seals» o altri sigilli approvati dall'AFD per la procedura di transito internazionale.
Entro fine maggio 2019	L'ufficio doganale di controllo provvede alla restituzione dei Tyden Seals d'intesa con lo speditore autorizzato.